

Definizioni

La lettera a) del comma 1 viene, su proposta del Prof. Campa così integrata:

a) per *Ateneo* o *Università*: l'Università per Stranieri di Siena **intesa come Ateneo Internazionale**

La lettera b) del comma 1:

Viene proposto di indicare nella definizione della *comunità universitaria* tutti coloro che condividono i valori e i fondamenti dell'Ateneo.

La Prof.ssa Troncarelli suggerisce di includere nell'elenco degli appartenenti alla comunità universitaria, eliminando le parentesi e le parole "ivi compresi", i collaboratori ed esperti linguistici; Il Prof. Comporti osserva che della comunità universitaria fanno parte coloro che sono incardinati o hanno un legame in atto con l'Ateneo Non crede che gli ex studenti, i detentori e portatori di interessi possono essere così individuabili.

Viene proposta la seguente modifica:

b) per *comunità universitaria*: **tutti coloro che condividono i valori e fondamenti, ed in particolare** i professori, i ricercatori e le figure ad essi assimilati dalla legge e comunque impegnate nella ricerca e nella formazione, i docenti incaricati stabilizzati, i docenti di lingua italiana ('addetti alle esercitazioni di lingua italiana' ai sensi dell'art. 7 l. 204/1992), gli assegnisti e dottorandi di ricerca, il personale tecnico-amministrativo, ~~(ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici)~~, le figure legate contrattualmente all'Ateneo anche se a tempo non indeterminato, gli studenti dell'Università per Stranieri di Siena, ~~i detentori e portatori di interesse, gli ex alunni~~ **i soggetti esterni in quanto direttamente coinvolti nel perseguimento delle finalità istituzionali.**

La lettera d) comma 1 viene così modificata:

d) per *detentori/portatori di interesse*: i soggetti esterni all'Università per Stranieri di Siena, di natura istituzionale, pubblica e privata(il resto del testo rimane invariato)

Il Prof. Pizzorusso rileva che nel comma 20 dell'articolo 3 vengono riportati come detentori e portatori di interessi gli studenti e le studentesse, mentre nelle "definizioni" vengono individuati come tali indicati i soggetti esterni. Suggerisce la modifica del comma come di seguito riportato:

Art. 3 comma 20

L'Ateneo vede nelle strutture statali centrali i referenti primari per la propria programmazione; sviluppa le proprie attività in rapporto costante con il Governo regionale e le istituzioni locali; sviluppa un costante dialogo con i detentori e portatori di interesse: primariamente, **le famiglie degli studenti, gli studenti e studentesse potenziali o che hanno concluso il percorso formativo presso l'Università**; la società(il resto del comma rimane invariato)

Preambolo

Il comma 2 viene integrato di una parte del comma 3 come di seguito specificato:

L'Università si riconosce **come sede primaria di libera ricerca e di libera formazione e come** istituzione di carattere indipendente e pluralistico, e si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e in coerenza con le disposizioni della Magna Charta sottoscritta dalle Università europee e di altri Paesi di tutto il mondo

Art. 1 Identità

Il Prof. Comporti esprime la necessità di evitare ridondanze nel testo. Il comma 10 evidenziato con un carattere diverso contiene lo stesso contenuto riportato nella Legge. Suggerisce di evitare la trascrizione nel testo statutario. L'altro comma 10 sembra avere gli stessi contenuti riportati al comma 4 del Preambolo. Il comma 11 è a suo avviso più strettamente inerente alle attività dell'Ateneo di cui al successivo articolo 3. Propone infine di inserire nell'identità comma dedicato alla sede dell'Università.

La Dott.ssa Bardotti dichiara di essere rimasta positivamente colpita dall'articolazione dei principi. Il contenuto, molto avanzato, mette in evidenza tutte le caratteristiche e le specificità di questa Istituzione. Per quanto riguarda il punto in esame, dichiara il proprio scetticismo sul comma 9 ed in particolare sulla previsione all'interno dell'identità, dell'istituzione o della possibilità di partecipare alle fondazioni. A suo avviso, non è necessario procedere all'inserimento di tale materia nella parte "Identità" dello statuto tanto più che la Legge 240 non elenca la materia tra i principi e criteri direttivi per le modifiche statutarie. Inserire tale argomentazione nell'Identità dell'Ateneo equivale ad una dichiarazione di volontà.

Il Rettore ritiene che tale comma possa essere inserito nei contenuti dell'articolo 3.

Il Prof. Pizzorusso concorda con il Rettore di spostare il contenuto nel comma in altro articolo. Del resto il comma 8 già prevede che "l'Università ha piena capacità di diritto privato".

Il Dott. Cagli suggerisce di unire il Preambolo e Identità.

Il Prof. Tabusi, al fine di una maggiore chiarezza, ritiene opportuno elencare le categoria di personale che rientrano all'interno del termine "docenti" e prende come riferimento quanto riportato nel comma 24 dell'articolo 4 – Ricerca.

Su tale comma vengono formulate le seguenti proposte di modifica da parte del Prof. Pizzorusso e del Prof. Campa, così come di seguito riportato:

Art. 4, comma 24

Le attività formative e culturali dell'Ateneo hanno la propria base nelle attività di ricerca **prodotte dalle strutture e dai componenti della comunità universitaria che vi hanno titolo** (Prof. Pizzorusso)

Le attività formative e culturali dell'Ateneo **trovano la loro ragion di essere negli assetti strutturali (individuali e di gruppo) operanti nel loro ambito.** (Prof. Campa)